

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1211/2011 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2011

concernente l'applicazione di detrazioni da determinati sforzi di pesca nel 2011 in seguito al superamento dei contingenti da parte di alcuni Stati membri nell'anno precedente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006⁽¹⁾, in particolare l'articolo 106, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1415/2004 del Consiglio, del 19 luglio 2004, che fissa lo sforzo di pesca annuo massimo per talune zone e attività di pesca⁽²⁾, stabilisce detto sforzo di pesca annuo massimo per alcune zone e attività di pesca, in particolare per le cappelante in alcune zone dell'Irlanda.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004⁽³⁾, stabilisce una limitazione dello sforzo di pesca per quattro stock di tale specie in alcune zone geografiche.
- (3) Il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1359/2008,

(CE) n. 754/2009, (CE) n. 1226/2009 e (CE) n. 1287/2009⁽⁴⁾, stabilisce lo sforzo di pesca massimo consentito per il 2010.

- (4) Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE⁽⁵⁾, fissa lo sforzo di pesca massimo consentito per il 2011.
- (5) A norma dell'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, se constata che uno Stato membro ha superato lo sforzo di pesca ad esso assegnato, la Commissione procede a detrazioni dallo sforzo di pesca futuro di tale Stato membro.
- (6) L'articolo 106, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio stabilisce i criteri e le condizioni per l'applicazione di tali detrazioni da parte della Commissione.
- (7) Alcuni Stati membri hanno superato gli sforzi di pesca loro assegnati per il 2010. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dagli sforzi di pesca loro assegnati per il 2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Lo sforzo di pesca massimo consentito in base al regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio e, per talune zone e attività di pesca, al regolamento (CE) n. 1415/2004 del Consiglio, è ridotto per alcuni Stati membri per l'anno 2011 come precisato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.⁽²⁾ GU L 258 del 5.8.2004, pag. 1.⁽³⁾ GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.⁽⁴⁾ GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.